

Assicurazione Assistenza al domicilio e Mini-kasko abbigliamento

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: compagnia di assicurazione IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire una sintesi della copertura principale e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nella documentazione della Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza FMI Full Assistance garantisce prestazioni di assistenza all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.



Che cosa è assicurato?

Le prestazioni offerte dal contratto sono le seguenti:

- ✓ Assistenza infermieristica a domicilio
- ✓ Collaboratrice domestica
- ✓ Servizio spesa a casa
- ✓ Custodia animali
- ✓ Mini-kasko



Che cosa non è assicurato?

L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:

- * guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti;
- * fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * conduzione del motoveicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- * fatti dolosi dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
- * non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del motoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- * partecipazione del motoveicolo a gare motociclistiche, e relative prove ed allenamenti;

- * uso improprio del motoveicolo;
- * frode o possesso illegale del motoveicolo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono assicurabili esclusivamente tesserati FMI.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ L'Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando o come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto tramite qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Adesione e, scadrà dopo 365 giorni, senza alcun tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza senza che sia necessario inviare la disdetta.

Assicurazione Assistenza al domicilio e Mini-kasko abbigliamento

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.

Prodotto: Polizza di Assistenza FMI Full Assistance

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 09/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli; n. civico 20; -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1); sito internet: www.imaitalia.it; e-mail: assistance@imaitalia.it; PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it.

IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: www.imaitalia.it, e-mail: assistance@imaitalia.it, PEC: imaitalia@pec.imaitalia.it, Autorizzata all'esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2021).

Ammontare complessivo del patrimonio netto: 25.632.150 €;

Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985 €;

Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 20.098.876 € (riserve ed utili riportati a nuovo)

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet www.imaitalia.it nell'area comunicati.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 13.725.391€;

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 6.176.426 €;

Fondi propri a copertura (eligible own funds): 28.709.381 €;

Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 209,17%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ASSISTENZA INFERMIERISTICA A DOMICILIO

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, che comporti un'ospedalizzazione di durata superiore a sette giorni per

- frattura del femore;
- fratture vertebrali;
- fratture costali;
- fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meninee;
- frattura che rendano necessario l'immobilizzazione di almeno un arto;
- frattura del bacino;

certificata dall'Ente Ospedaliero o dal medico curante, necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza infermieristica specializzata.

COLLABORATRICE DOMESTICA

A seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, che comporti un'ospedalizzazione di durata superiore a sette giorni per frattura e una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica, l'Assicurato necessiti dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare.

SERVIZIO SPESA A CASA A seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, che comporti un'ospedalizzazione di durata superiore a sette giorni per frattura e una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica, l'Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità.
CUSTODIA ANIMALI A seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, che comporti un'ospedalizzazione di durata superiore a sette giorni per frattura e una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica, l'Assicurato sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di € 200,00 IVA compresa, complessivi per sinistro e per annualità assicurativa.
MINI-KASKO A seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, imputabile a responsabilità esclusiva o parziale del conducente del motoveicolo, la Struttura Organizzativa si impegna a indennizzare, fino alla concorrenza di € 250,00 IVA compresa per sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del motoveicolo, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato ed in presenza di CAI compilato e firmato da entrambe le parti (da fornire alla Struttura Organizzativa dietro richiesta). La garanzia è operante solo in caso di incidente. La liquidazione avverrà a valore a nuovo, su presentazione di fattura per l'acquisto di abbigliamento o casco acquistati presso un rivenditore ufficiale in Italia.

	Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel DIP.

	Ci sono limiti di copertura?
ASSISTENZA INFERMIERISTICA A DOMICILIO L'assistenza infermieristica specializzata verrà erogata per un massimo di cinque ore complessive esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita 24 ore su 24 per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.	
COLLABORATRICE DOMESTICA La collaboratrice domestica verrà messa a disposizione, per un massimo di cinque ore complessive esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.	
SERVIZIO SPESA A CASA Il servizio prevede un massimo di due buste per richiesta ed è erogato per un massimo di una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 volte per sinistro.	
CUSTODIA ANIMALI Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.	
MINI-KASKO Non sono previsti indennizzi in caso di incidente in assenza di responsabilità del conducente del motoveicolo.	

	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?	ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA E DENUNCIA SINISTRI MINI-KASKO Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde: 800 275.771 Oppure dall'estero 0039-02- 24128724 In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.

	L'Assicurato dovrà comunicare: 1) Nome e Cognome; 2) Numero applicazione; 3) Indirizzo del luogo in cui si trova; 4) Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza; 5) Modello del motoveicolo e numero di targa. *** Per denunciare un sinistro mini-kasko, l'assicurato potrà contattare il numero telefonico 02 24128724 dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 17.00 oppure scrivere al seguente indirizzo: Ima Italia Assistance S.p.a., Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) email: controllo.operativo@imaitalia.it L'Assicurato dovrà produrre: • copia del CID sottoscritto da entrambe le parti interessate dal sinistro; • fattura/ricevuta fiscale dell' acquisto nuovo capo abbigliamento/casco. La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione relativa al sinistro. Prescrizione: Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio Gestione Sinistri. È fondamentale la collaborazione dell'assicurato, nel seguire le procedure previste per la denuncia del sinistro e nel consegnare i documenti richiesti, al fine di giungere alla più rapida liquidazione

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio dovuto da ciascun Assicurato è pari a Euro 19,00 tasse assicurative incluse
Rimborso	Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Adesione, e scadrà dopo 365 giorni, senza alcun tacito rinnovo.
Sospensione	Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza, l'Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies del D.Lgs n. 206 del 06 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese. Per esercitare il diritto di recesso, l'Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell'Impresa all'indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo. Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l'Impresa avrà diritto di

	rivalersi nei confronti dell'Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso. Nei confronti dell'Assicurato che esercita il diritto di recesso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Qualora l'Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.
Risoluzione	Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai soci della Federazione Motociclistica Italiana.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 25,00% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02. 26223973 – p.e.c: imaitalia@pec.imaitalia.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami ricevuti è l'Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure a mezzo fax al n. 06.42133206, o anche via p.e.c. all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Info su: www.ivass.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ATTO DI INFORMAZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., (C. f.: 09749030152 – P. IVA: 02069150965) (infra “IMA ITALIA”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ti informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i tuoi dati personali descritti all’art. 1 saranno trattati, da parte di IMA ITALIA, per l’esecuzione delle finalità di trattamento descritte all’art. 2.

1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.

1.1. IMA ITALIA raccoglie, anche in via indiretta, e tratta, al fine di perseguire le specifiche finalità di trattamento descritte all’art. 2, i tuoi dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificativi (es. nome; cognome; indirizzo di residenza/domicilio/dimora; codice fiscale/partita iva; informazioni sul motore/veicolo oggetto di copertura assicurativa (es. modello/marca; data di immatricolazione; targa), in qualità di assicurato ex art. 1882 c.c. ed ex D.Lgs. n. 209/2005 (infra “dati personali”).

1.2. Nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 2) lettera f) del GDPR (da leggersi, assieme, al relativo Considerando n. 61), IMA ITALIA precisa che l’origine dei tuoi dati personali, descritti al precedente art. 1.1., può anche derivare dall’attività di comunicazione (in via generale, con cadenza quotidiana o comunque regolare) ad IMA ITALIA da parte di FMI convenzionato con quest’ultima, e che ha sottoscritto, in qualità di contraente, una polizza collettiva con IMA ITALIA.

2. Finalità del trattamento e base giuridica.

2.1. I tuoi dati personali sono trattati, da parte di IMA ITALIA, per l’esecuzione delle seguenti finalità di trattamento:

- a. Attivazione, mediante adesione, della polizza oggetto di apposita convenzione tra IMA ITALIA ed il relativo contraente, ivi inclusa l’esecuzione dei connessi e conseguenti adempimenti fiscali, amministrativi e legali/normativi;
- b. Ove necessario, esercizio/difesa di un diritto anche in sede giudiziale, gestione di un reclamo/segnalazione ovvero implementazione di meccanismi di controllo volti, in particolare, a prevenire/contrastare atti illeciti;
- c. Esecuzione dell’attività di customer care/satisfaction volta a verificare/monitorare la qualità (ed eventualmente il grado di soddisfazione) dei servizi forniti, da effettuarsi mediante il contatto telefonico ovvero mediante l’ausilio, ove opportuno, di qualsivoglia differente metodologia (es. indagine; questionario; monitoraggio reclami, segnalazioni, osservazioni e suggerimenti);

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che l’eventuale mancata comunicazione, nel caso anche parziale, dei tuoi dati personali può determinare l’impossibilità, da parte di IMA ITALIA, di eseguire, in modo corretto e compiuto, le finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a).

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che: la base giuridica della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a) si rinviene nell’art. 6 paragrafo 1) lettere b) e c) del GDPR; la base giuridica delle finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere b) e c) si rinviene nell’art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR.

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 2) lettera b) del GDPR), IMA ITALIA precisa che l’“interesse legittimo” sotteso alle finalità di trattamento descritte all’art. 2.1. lettere b) e c) consiste, da un lato, nella tutela/esercizio di un diritto anche in sede giudiziale, nella gestione di un reclamo/segnalazione ovvero nell’implementazione di meccanismi di controllo volti, in particolare, a prevenire/contrastare atti illeciti, e, dall’altro lato, nell’esecuzione dell’attività di customer care/satisfaction.

3. Periodo di conservazione.

3.1. In ossequio all’art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR (e, ove applicabile, in ossequio all’art. 14 paragrafo 2) lettera a) del GDPR), IMA ITALIA comunica i seguenti periodi/criteri temporali di conservazione, al termine dei quali i tuoi dati personali saranno soggetti a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione, eventualmente anche in ragione dell’esercizio dei poteri in capo all’Autorità di Controllo ai sensi dell’art. 58 paragrafo 2) lettera g) del GDPR: (i) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a): in via generale, n. 10 anni ex art. 2220 c.c., da leggersi, in via analogica, con quanto disposto dal Regolamento n. 27 del 14.10.2008 a firma dell’ISVAP: tale criterio temporale di conservazione può, tuttavia, essere soggetto ad un’estensione/proroga, laddove sia necessario, per IMA ITALIA, rispettare un onere normativo (anche sopraggiunto) ovvero far valere o difendere un diritto, anche in sede giudiziale; (ii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera b): ove necessario, sino alla completa e definitiva gestione/risoluzione di un’attività stragiudiziale/giudiziale posta in essere a tal fine; (iii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera c): sino alla conclusione del rapporto tra te e IMA ITALIA.

4. Destinatari.

4.1. Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell’art. 14 paragrafo 1) lettera e) del GDPR), IMA ITALIA precisa che i tuoi dati personali possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: (i) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a): soggetti cd. autorizzati al trattamento ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR da IMA ITALIA (infra “soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA”); società controllate/controllanti o comunque facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 37) del GDPR; consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/attività/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all’espletamento della finalità di trattamento in questione (es. soggetti della cd. catena assicurativa); (ii) per l’esecuzione della finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettere b) e c): soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti o comunque facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 37) del GDPR; consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/attività/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all’espletamento di ciascuna finalità di trattamento in questione (es. società ICT; consulente legale).

5. Trasferimento.

5.1. I tuoi dati personali sono conservati, da parte di IMA ITALIA, all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, ad IMA ITALIA, ed ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione ai tuoi dati personali, IMA ITALIA ti informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle ulteriori limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecies del novellato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti a IMA ITALIA, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., IMA ITALIA ti precisa che, in relazione ai tuoi dati personali, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, IMA ITALIA ti precisa che, in relazione ai tuoi dati personali, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, IMA ITALIA si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, IMA ITALIA informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, IMA ITALIA si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. IMA ITALIA può essere contattata al seguente recapito: ufficioprotezionedati@imaitalia.it

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato dal gruppo imprenditoriale di cui fa parte IMA ITALIA, può essere contattato al seguente recapito: dpo@ima.eu.

Sesto S. Giovanni (MI), lì 31.5.2022 (data di ultimo aggiornamento).

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

CONVENZIONE ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO

FMI FULL ASSISTANCE

n. 035/22

IMA Italia Assistance S.p.A.

Gruppo IMA ITALIA Assistance

Glossario

Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.

Premio: il prezzo pagato dall'Assicurato per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Surrogazione: la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

Definizioni	7
Norme che regolano l'assicurazione in generale	8
FMI FULL ASSISTANCE Garanzie e prestazioni	11
Istruzioni per la richiesta d'assistenza e denuncia sinistri mini-kasko	13

DEFINIZIONI

Assicurato: il tesserato FMI che aderisce alla Polizza e che sottoscrive il Certificato di Adesione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Certificato di Adesione: il documento, sottoscritto dall'Assicurato, che ne prova l'entrata in copertura nei termini ed alle condizioni stabilite nella presente Polizza, consegnatogli dal Contraente.

Contraente: FEDERAZIONE MOTOCISTICA ITALIANA, Viale Tiziano 70, 00196 Roma P.IVA 01383341003

Incidente: l'evento accidentale subito dal motoveicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del motoveicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Motoveicolo: il motoveicolo ad uso privato di proprietà dell'Assicurato, immatricolato in Italia.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, il Contraente e l'Assicurato

Premio: la somma dovuta alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al Contraente per il tramite del Dealer convenzionato e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o Alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 C.C.

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso disaccordo tra l'Assicurato e la Società, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, **deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.**

Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del Contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.**

Art. 5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o della Società non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art. 8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 9. PREMIO

Il premio dovuto da ciascun Assicurato è pari a: euro 19,00 tasse assicurative incluse

Art. 10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA E DIRITTO DI SURROGA

L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di seguito elencate.

La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Art. 12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 C.C., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di targa del motoveicolo, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance S.p.A., P.za Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), numero verde 800.275.771 oppure dall'Estero, numero 0039.02.24128274.

Art. 13. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 14. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico **800-275771** dedicato all'assistenza stradale, ed al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi "FMI, buongiorno..".

Art. 15. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Adesione a condizione dell'avvenuto pagamento e scadrà dopo 365 giorni, **senza alcun tacito rinnovo**.

Art. 16. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 17. ESCLUSIONI

L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:

- a) guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) conduzione del motoveicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- c) atti dolosi dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
- d) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del motoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- e) partecipazione del motoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;
- f) uso improprio del motoveicolo;
- g) frode o possesso illegale del motoveicolo.

Art. 18. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

<u>FMI FULL ASSISTANCE</u> <u>GARANZIE E PRESTAZIONI</u>
--

Assistenza Infermieristica a domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, che comporti un'ospedalizzazione di durata superiore a sette giorni per

- frattura del femore;
- fratture vertebrali;
- fratture costali;
- fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meningee;
- frattura che rendano necessario l'immobilizzazione di almeno un arto;
- frattura del bacino;

certificata dall'Ente Ospedaliero o dal medico curante, necessari di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell'effettiva necessità secondo il parere del medico IMA, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall'istituto di cura, provvederà a fornire un'assistenza infermieristica specializzata per un massimo di **cinque ore complessive esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza**. La prestazione viene fornita 24 ore su 24 per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.

Collaboratrice domestica

A seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, che comporti un'ospedalizzazione di durata superiore a sette giorni per frattura e una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica, l'Assicurato necessari dell'assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare, per un massimo di **cinque ore complessive esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza**.

La prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione due giorni prima della data di dimissioni dall'Istituto di Cura o appena in possesso della prescrizione di tali cure.

Servizio spesa a casa

A seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, che comporti un'ospedalizzazione di durata superiore a sette giorni per frattura e una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica, l'Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di due buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 volte per sinistro.

Custodia animali

A seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, che comporti un'ospedalizzazione di durata superiore a sette giorni per frattura e una situazione di immobilizzazione certificata da prescrizione medica, l'Assicurato sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di **€ 200,00 IVA compresa, complessivi per sinistro e per annualità assicurativa**. Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione.

Mini-Kasko

A seguito di incidente stradale durante l'utilizzo del suo motoveicolo, imputabile a responsabilità esclusiva o parziale del conducente del motoveicolo, la Struttura Organizzativa si impegna a indennizzare, fino alla concorrenza di **€ 250,00 IVA compresa per sinistro e per anno assicurativo**, i danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del motoveicolo, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato ed in presenza di CAI compilato e firmato da entrambe le parti (da fornire alla Struttura Organizzativa dietro richiesta). La garanzia è operante solo in caso di incidente. La liquidazione avverrà a valore a nuovo, su presentazione di fattura per l'acquisto di abbigliamento o casco acquistati presso un rivenditore ufficiale in Italia.

Non sono previsti indennizzi in caso di incidente in assenza di responsabilità del conducente del motoveicolo.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA E DENUNCIA SINISTRI MINI-KASKO

FMI FULL ASSISTANCE

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

800 275.771
Oppure dall'estero
0039-02- 24128724

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245**.

L'Assicurato dovrà comunicare:

- 1) Nome e Cognome;
- 2) Numero applicazione;
- 3) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- 4) Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza;
- 5) Modello del motoveicolo e numero di targa.

Per denunciare un sinistro mini-kasko, l'assicurato potrà contattare il numero telefonico

02 24128724

dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 17.00 oppure scrivere al seguente indirizzo: Ima Italia Assistance S.p.a., Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) email: controllo.operativo@imaitalia.it.

L'Assicurato dovrà produrre:

- copia del CID sottoscritto da entrambe le parti interessate dal sinistro;
- fattura/ricevuta fiscale dell'acquisto nuovo capo abbigliamento/casco.

La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione relativa al sinistro.